

(1)

Comune di C A R V I C ODELIBERAZIONE N. 2/1978

Trasmessa alla Sezione Provinciale del C. R. C.

il 2.3.1978 prot. N. 281**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**Adunanza straordinaria di 1^ convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Contributo per le concessioni edilizie in relazione al costo di costruzione.

L'anno millenovecento settantotto addì ventisei
del mese di Febbraio alle ore 9,30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1. GANDOLFI Cav. Rag. SAMUELE - SINDACO	SI	
2. BERTULETTI Cav. EMILIO -	SI	
3. LOCATELLI ROMANO	SI	
4. CASERI DAVIDE	SI	
5. PERICO DAVIDE	SI	
6. ROTA FERRUCCIO	SI	
7. RAVASIO GIOVANNI	SI	
8. LOCATELLI GIAMPIETRO	SI	
9. LOCATELLI DARIO		SI
10. BONACINA Geom. ANGELO	SI	
11. PRESSIANI GIUSEPPE CESARE	SI	
12. VALTULINA GIUSEPPE		SI
13. BERTULINI GIANFRANCO	SI	
14. BERTULETTI ANNIBALE		SI
15. GHISLENI FRANCESCO	SI	
16. LOCATELLI ADRIANO	SI	
17. ARLATI PASQUALE	SI	
18. FARINA GIAN FRANCO		SI
19. DONADONI GIOVANNI		SI
20. MAZZOLENI BIAGIO		SI
Totale	14	6

Assiste il Segretario comunale Sig. CARISSIMI Cav. PIER CARLO

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GANDOLFI Cav. Rag. SAMUELE
SINDACOassumè la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N. dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con la Legge 28-1-1977, n. 10, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è subordinata a concessione da parte del Sindaco, che comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione;

Tenuto presente, che, mentre il costo di costruzione è determinato a' sensi dell'art. 6 della Legge 10/1977, con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici e la relativa quota di incidenza è determinata dalla Regione, i costi inerenti gli interventi su edifici esistenti (ultimo comma art. 6) e quelli per costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali o direzionali sono determinati dal Consiglio Comunale secondo criteri di individuazione in base ai progetti presentati o di documentazione da parte dei richiedenti la concessione;

Tenuto presente, inoltre, che per le concessioni relative a costruzioni od impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, il Consiglio Comunale, in relazione ai diversi tipi di attività, deve stabilire la incidenza della quota del contributo relativa al costo di costruzione come sopra documentato, in misura non superiore al 10% (dieci per cento) di questo;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia N. 11/556 del 28 luglio 1977 e la circolare illustrativa della Giunta Regionale - Assessorato all'urbanistica - n. 12373 in data 8-11-1977;

Dopo opportuna discussione con l'intervento di

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

— Con voti favorevoli n. 14 contrari n. = (astenuiti =)

resi e controllati in forma legale;

DELIBERA

- 1) Il contributo afferente al costo di nuova costruzione residenziale e di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento, sarà applicato nelle percentuali di cui alla tabella allegata alla deliberazione del Consiglio regionale Lombardia N. 11/556 del 28 luglio 1977, e precisamente:

CLASSI TIPOLOGICHE	Nuove costruzioni	Edifici esistenti
Casè unifamiliari per residenti nel Comune Edifici di classe I-II-III assegnato dalla Regione alla classe I-II-III	5%	5%
Edifici di classe I - II - III	8%	6%
Edifici di classe IV - V - VI - VII - VIII	10%	8%
Edifici di classe IX - X - XI	15%	10%

- 2) Di prendere a base, ai fini della determinazione della quota di contributo afferente il costo di costruzione per le concessioni relative ai lavori, opere ed impianti di cui all'art. 6, ultimo comma (edifici esistenti) e art. 10, secondo comma (costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali) della Legge 28-1-1977, n. 10, il costo documentato attraverso la presentazione del computo metricoestimativo, i cui prezzi unitari siano quelli risultanti dal listino ufficiale della Camera di commercio, industria e agricoltura di questa provincia.
- 3) Di stabilire nella misura sottoelencata le percentuali del costo di costruzione per la determinazione del contributo afferente alla concessione di cui al 2° comma del citato art. 10: (2)

Destinazione	Superficie dell'edificio	UBICAZIONE		
		Zona A	Zona B	Altre zone
TURISTICA	fino a mq.	8 %	8 %	8 %
	da mq. a mq.	»	»	»
	superiore a mq.	»	»	»
COMMERCIALE	fino a mq.	8 %	8 %	8 %
	da mq. a mq.	»	»	»
	superiore a mq.	»	»	»
DIREZIONALE	fino a mq.	8 %	8 %	8 %
	da mq. a mq.	»	»	»
	superiore a mq.	»	»	»

- 4) La corresponsione del contributo sarà effettuata con le modalità e con le garanzie stabilite con la deliberazione consiliare N. 3 del 26 Febbraio 1978.
- 5) Ai sensi di quanto disposto dall'ultimo comma del citato art. 10, qualora la destinazione d'uso delle opere venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata al momento dell'intervenuta variazione.
- 6) Gli elaborati dei progetti delle nuove costruzioni residenziali dovranno contenere tutti gli elementi atti a poter determinare con esattezza:
- la superficie utile abitabile di ogni alloggio, come definita all'art. 3 del D. M. 10 maggio 1977;
 - la superficie non residenziale da calcolarsi come indicato al 1° comma dell'art. 2 dello stesso Decreto;
 - le eventuali caratteristiche particolari elencate all'art. 7 stesso Decreto.

Nel caso di interventi su edifici esistenti, gli elaborati di progetto dovranno consentire una facile individuazione della classe dell'edificio.

(1) Solo per i Comuni di classe I - II - III; le classi degli edifici sono quelle indicate nel D. M. 10 maggio 1977 (in G. U. n. 146 del 31 maggio).

(2) La quota massima non può superare il 10%.

Il Presidente

M. Sambelli

Il Consigliere anziano

[Signature]



Il Segretario comunale

P. Perini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (1).

Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione

(2) è stata pubblicata in copia all'Albo comunale il giorno 1.3.1978 festivo
con opposizioni. di mercato
senza

(2) è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno 1.3.1978
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 2.3.1978
al 17.3.1978

Dalla Residenza municipale, addì 27.2.1978

Visto: Il Sindaco

M. Sambelli



Il Segretario comunale

P. Perini

Questa deliberazione, pervenuta alla Sezione Provinciale di controllo il 2-3-1978
con elenco n° 3 è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59-60 della legge 10-2-1953, N° 62.

22-3-1978

Il Segretario Comunale

P. Perini



(1) Cancellare se trattasi della deliberazione originale.
(2) Cancellare quello che non fa al caso.